



COMUNE DI BIANZE'
PROVINCIA DI VERCELLI

REVISORE UNICO

Verbale n. 41 del 13.07.2020

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bianzè, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19.06.2020

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;
- l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";

CONSIDERATO CHE:

- la TARI è destinata a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RE

- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 660**, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- **comma 662**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

- **comma 663**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

- **comma 683**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*
- l'art. 138, del Decreto Legge n. 34 del 2020, il quale ha abrogato l'art. 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), norma che prevedeva l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 giugno 2020;

VERIFICATO CHE, a norma dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

dell'esercizio 2020, in deroga all'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

RICHIAMATA, ALTRESÌ, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 31 luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";*
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata*

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

RITENUTO, di approvare il nuovo regolamento della TARI, tenuto conto dell'abolizione della IUC e della necessità di recepire le richiamate novità introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

DATO ATTO che le modifiche in atti sono state esaminate con esito favorevole dalla Commissione Consiliare per la stesura dei regolamenti convocata in data 07/07/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) del Comune di Bianzè

Biella, 13 luglio 2020

Il Revisore dei Conti

